

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1992, N. 6

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 (primo provvedimento)¹

Art. 1 (Variazioni nell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Art. 2 (Variazioni nella spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Art. 3 (Disposizioni diverse)

1. Nell'allegato n. 1, approvato con l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1992, n. 3, sono apportate le variazioni indicate nell'annesso allegato 1.

2. Nell'allegato n. 2, approvato con l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1992, n. 3, sono apportate le variazioni indicate nell'annesso allegato 2.

3. All'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio 1991 riportati negli stati di previsione dell'entrata, rispettivamente della spesa per l'esercizio finanziario 1991, a

¹ In B.U. 28 luglio 1992, n. 31.

termini dell'articolo 10, comma 3, lettera a) della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, sono apportate le variazioni - in aumento e in diminuzione - pari agli scostamenti dell'ammontare definitivo dei residui stessi, risultanti dal rendiconto generale della Regione, deliberato a termini del primo comma dell'articolo 61 della medesima legge regionale n. 10.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati²

² Allegati omissi in quanto di carattere finanziario.
